

# AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO  
di Raffaele Manzoni, dalla Gilda degli insegnanti di Napoli

## PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate, **entro il giorno 11 maggio 2009**, all'Ufficio Scolastico del capoluogo della provincia richiesta utilizzando gli appositi modelli predisposti dal MIUR

La domanda dovrà essere spedita con raccomandata, ovvero presentata a mano. Per i candidati, che prestano servizio o sono residenti all'estero, le domande dovranno essere presentate tramite la competente Autorità diplomatica. E' ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.

Per la domanda di aggiornamento, permanenza, conferma dell'iscrizione con riserva, scioglimento dell'iscrizione con riserva, scelta di ulteriori tre province, va utilizzato il modello 1).

Per la domanda di nuova inclusione e di scelta delle ulteriori province va utilizzato il modello 2).

L'aspirante già incluso in graduatoria per il biennio 2007/2009 e che intende chiedere il nuovo inserimento in diversa graduatoria deve compilare il modello 1) per la conferma e l'aggiornamento della precedente graduatoria ed il modello 2) di nuova inclusione stante l'obbligo di iscrizione nella stessa provincia.

**L'aspirante già incluso in PRIMA FASCIA in 2 province** deve chiedere la conferma per entrambe le province e può chiedere il nuovo inserimento "a pettine" solo in una delle 2 province. L'interessato, poi, può chiedere l'inserimento in coda in altre 3 diverse province.

Chi, invece, presenta una nuova inclusione può inviare il modello 2) in una sola provincia. a sua scelta per l'inserimento "a pettine" in terza fascia, oltre a chiedere l'inclusione in 3 altre province in coda.

Alla domanda va allegato, eventualmente se ne abbia titolo, il modello A per i soggetti di cui all'art. 21 della legge 104/92, ovvero per i beneficiari delle precedenza di cui all'art. 33 commi 5, 6 e 7 della legge 104/92, con la documentazione richiesta per fruire dei benefici in questione e descritti dall'art. 10 del CCNI sulla mobilità del personale docente di ruolo (certificato medico del soggetto disabile, dichiarazioni di non ricovero a tempo pieno, dichiarazione dei requisiti di continuità e di esclusività dell'assistenza nel caso del figlio che assiste il genitore in presenza di altri fratelli, dichiarazione eventuali fratelli di non idoneità all'assistenza, ovvero dichiarazione di convivenza tra fruitore della precedenza e soggetto disabile il che comporta che con sono più necessarie le dichiarazioni di eventuali altri fratelli.)

I candidati per lo strumento musicale nella scuola media devono allegare i titoli artistico-professionali di cui chiedono la valutazione.

Tutti gli altri titoli valutabili si dichiarano nella domanda stessa nella consapevolezza che si rende una dichiarazione sostitutiva di certificazione e che, all'atto del primo rapporto di lavoro, è prevista la verifica d'ufficio di tali dichiarazioni da effettuarsi da parte dell'amministrazione diretta-

mente presso gli enti e le istituzioni che detengono gli atti cui si riferiscono le autocertificazioni (artt. 71 e 72 DPR 445/2000).

### **RINUNCIA ALLE NOMINE SU POSTI DI SOSTEGNO**

Una novità introdotta dal MIUR consiste nella circostanza che è possibile presentare una rinuncia preventiva di nomine (a tempo indeterminato e determinato) su posti di sostegno da parte di coloro che posseggono il titolo di specializzazione.

In tale ipotesi è necessario presentare, unitamente al modulo-domanda, il modello B. La rinuncia non può essere esercitata da coloro che hanno conseguito l'abilitazione su posto comune in virtù dei requisiti previsti dal DM 21/2005.

### **OBBLIGO DELLA CONFERMA DELL'ISCRIZIONE A PIENO TITOLO E CON RISERVA**

**Tutti coloro che sono iscritti in graduatoria per il biennio 2007/2009, sia a pieno titolo che con riserva, debbono presentare il modello 1, nella stessa provincia, pena la cancellazione definitiva dalle graduatorie.**

### **TRASFERIMENTO IN ALTRA PROVINCIA E RICHIESTA ULTERIORI PROVINCE**

Non è previsto il trasferimento in altra provincia, nemmeno in posizione subordinata.

E' possibile, oltre a confermare e/o ad aggiornare la propria domanda nella provincia di pertinenza, chiedere l'inclusione in (massimo) altre 3 province.

Tale inserimento avverrà in posizione subordinata a coloro che sono iscritti in III fascia nella /nelle province richieste .

L'inserimento avviene nel rispetto delle priorità delle fasce di appartenenza e con i punteggi conseguiti nella provincia di pertinenza.

A titolo esemplificativo, esaminiamo il caso di un docente già incluso nelle graduatorie ad esaurimento di Napoli e di Avellino in I fascia per la classe di concorso A043, in II fascia per la scuola primaria in provincia di Napoli e che abbia titolo a presentare domanda di nuova inclusione in III fascia per la nuova classe di concorso A037 . Il candidato, inoltre, intende esprimere preferenze per l'inserimento, in coda, per le province di Milano, Varese e Brescia.

Il candidato per realizzare le sue richieste deve compilare il modello 1 per aggiornare le posizioni delle precedenti graduatorie e per chiedere l'inclusione nelle 3 nuove province in coda, ed il modello 2 per chiedere il nuovo inserimento nella classe di concorso A037.

Innanzitutto occorre precisare che la nuova inclusione in III fascia per la classe A037 deve avvenire "a pettine" per una sola delle 2 province di inserimento in I fascia e, nel caso di specie, per quella in cui è già inserito in II fascia, vale a dire, per la provincia di Napoli.

Il candidato avrà diritto:

- alla conferma e aggiornamento della graduatoria per la classe A043 di Napoli e di Avellino;
- alla conferma ed all'aggiornamento nella graduatoria della scuola primaria in provincia di napoli in II fascia;
- alla nuova inclusione per la classe A037 in provincia di napoli in III fascia "a pettine";
- all'inclusione, in posizione subordinata alla III fascia, nelle ulteriori province di Mi, Va e BS, tenendo conto delle situazioni di fascia della provincia di precedente inserimento.

Ne consegue che l'articolazione di ciascuna graduatoria ad esaurimento provinciale sarà la seguente:

- 1) aspiranti già inclusi in I fascia nella grad. 2007/2009 che confermano e/o aggiornano la posizione;
- 2) aspiranti già inclusi in II fascia nella grad. 2007/2009 che confermano e/o aggiornano la posizione;
- 3) aspiranti già inclusi in III fascia nella grad. 2007/2009 che aggiornano la posizione ed aspiranti che si includono per la prima volta "a pettine" o che sciolgono la riserva, graduati con il punteggio riportati per titoli e preferenze; a parità di punteggio prevale innanzitutto chi ha una maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria;
- 4) aspiranti già inclusi nella grad. 2007/2009 in I° fascia che chiedono l' inserimento in ulteriore provincia graduati con il punteggio conseguito nella provincia di pertinenza;
- 5) aspiranti già inclusi nella grad. 2007/2009 in II° fascia che chiedono l' inserimento in ulteriore provincia graduati con il punteggio conseguito nella provincia di pertinenza;
- 6) aspiranti già inclusi nella grad. precedente 2007/2009 in III fascia ed aspiranti che si sono inseriti per la prima volta in graduatoria di una determinata provincia, che chiedono l' inserimento in un'ulteriore provincia.

### **PREFERENZE E RISERVE**

Le preferenze relative alle lettere M.N.O.R e S., vanno in ogni caso riconfermate.

Il diritto alla riserva dei posti nelle assunzioni a tempo indeterminato e determinato si acquisisce dichiarando nel modulo domanda di essere iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in quanto disoccupati alla data di scadenza di presentazione della domanda.

Coloro che non versano nello stato di disoccupazione richiesto, possono ugualmente aver diritto alla riserva dei posti solo nel caso in cui abbiano reso la dichiarazione di iscrizione al collocamento obbligatorio in occasione della presentazione di precedente domanda di aggiornamento o di nuova iscrizione in graduatoria.

**La riserva opera solo nella provincia in cui l' aspirante è già inserito ovvero in cui si iscrive per la prima volta.**

### **ACCETTAZIONE O RINUNCE ALLE NOMINE**

L'accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia comporta la cancellazione, con effetto immediato, dalla medesima graduatoria delle altre tre province.

La rinuncia alla proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente di permanere nelle altre due sedi provinciali per il medesimo posto o classe di concorso per il biennio 2009/11.

### **CONFERMA ISCRIZIONE CON RISERVA**

Devono presentare domanda di conferma (modello 1) in graduatoria con riserva coloro che :

- sono già iscritti con riserva in graduatoria in attesa del conseguimento di titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di scadenza di presentazione delle domande (sia entro che dopo il 30 giugno 2009);
- coloro che sono iscritti con riserva che abbiano ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato avverso l'esclusione da una procedura abilitante.

**Il personale iscritto con riserva che non presenta domanda di conferma, verrà escluso in maniera definitiva dalla graduatoria ad esaurimento.**

## **SCIOGLIMENTO DELL'ISCRIZIONE CON RISERVA**

Hanno invece titolo allo scioglimento della riserva con la quale sono inseriti in graduatoria ad esaurimento (modello 1):

- a) i docenti che hanno conseguito l'abilitazione, con riserva, al termine dei corsi speciali abilitanti indetti con DM 85/2005, per effetto di esclusione dovuta a carenza dei 360 giorni di servizio calcolati dall'1.9.1999 al 6.6.2004, a condizione che gli stessi maturino il suddetto requisito di servizio nel periodo **dall'1.9.1999 a tutto il 22.12.2005**, data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione ai corsi speciali abilitanti. Il servizio in questione è valido se prestato in qualunque ordine e grado di scuola.
- b) gli iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento per essere in attesa del conseguimento di titolo abilitante acquisito, poi, alla data di scadenza di presentazione delle domande di aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009/2011.

**Le domande vanno presentate, ovviamente, nella stessa provincia di precedente inserimento.**

Il personale che consegue l'abilitazione dopo la scadenza di presentazione delle domande ed entro il 30 giugno 2009 deve produrre apposita dichiarazione dell'avvenuto conseguimento entro lo stesso termine del 30 giugno 2009, con modalità web con le modalità indicate in seguito (art. 4 comma 4 del DDG).

Tale procedura prevede una prima fase di registrazione da fare presso una qualsiasi istituzione scolastica ed una successiva fase di inserimento dei dati, via web, nel periodo dal 1° giugno al 30 giugno 2009, ed una successiva iscrizione a pieno titolo utilizzando la funzione prevista dal MIUR sul proprio sito Internet.

La mancata presentazione della dichiarazione, ovvero il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il termine del 30 giugno 2009, comporta l'inclusione con riserva in graduatoria il cui scioglimento avverrà con termini e modalità successivamente indicati dal MIUR.

## **ASPIRANTI CHE SI ISCRIVONO PER LA PRIMA VOLTA A PIENO TITOLO**

Hanno titolo Ad iscriversi "a pettine" in III fascia in una sola provincia, a scelta,:

- a) i docenti che frequentano i corsi del IX ciclo SSIS, o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (Cobaslid), attivati entro l'a.a. 2007/2008 ai sensi della legge 169/2008;
- b) i docenti che frequentano il primo corso biennale di II livello presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati per l'insegnamento delle classi di concorso 31/A e 32/A;
- c) i docenti in possesso di idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguito in uno dei Paesi dell'UE, a seguito di provvedimento direttoriale nell'ambito delle direttive comunitarie, nel periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2009, dopo aver conseguito l'attestato della conoscenza della lingua italiana rilasciato dall'Università per Stranieri di Perugia. Per tali docenti il predetto riconoscimento direttoriale deve essere ottenuto dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2009.

## **NUOVE ISCRIZIONI CON RISERVA**

Possono presentare domanda di inserimento "a pettine con riserva in III fascia, in una provincia a scelta coloro che si sono iscritti nell'a.a. 2007/2008:

- a) al corso di laurea in Scienze della formazione primaria;

- b) ai corsi quadriennali di didattica della musica per l'insegnamento delle classi di concorso 31/A e 32/A.

Coloro che conseguono l'abilitazione dopo la scadenza di presentazione delle domande ma entro il 30 giugno 2009, deve produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'avvenuto conseguimento del titolo entro il 30.6.2009, utilizzando la procedura telematica presente sull'apposita sezione del sito Internet del MIUR.

### **INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DI SOSTEGNO**

Coloro che posseggono il titolo di specializzazione di sostegno, ovvero che lo conseguono entro il 30 giugno 2009, possono confermare l'iscrizione negli elenchi di sostegno o chiedere il nuovo inserimento.

La richiesta di conseguimento del titolo entro il 30 giugno 2009 comporta la conferma da effettuare entro il 30 giugno 2009 con modalità Web.

Anche per l'iscrizione negli elenchi di sostegno è possibile chiedere, oltre l'eventuale inserimento nella provincia di precedente appartenenza o di nuova inclusione, l'inserimento in altre 3 province in posizione subordinata al personale incluso negli elenchi di sostegno di III fascia, con le modalità indicate in precedenza.

### **RINUNCIA ALLA NOMINA SU POSTI DI SOSTEGNO**

Il personale che abbia già dichiarato il possesso del titolo di sostegno nelle precedenti graduatorie per il biennio 2007/2009, possa rinunciare alla nomina su posto di sostegno, compilando il modello B, fatta eccezione per coloro che abbiano conseguito il titolo di specializzazione per effetto della partecipazione ai corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del DM 21/2005.

### **STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA**

Le conferme avvengono con le stesse modalità indicate in precedenza.

Possono chiedere la nuova inclusione a pettine in III fascia:

- i docenti che hanno frequentato o stanno frequentando il primo corso di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del D.M. 137/07 (art.5 bis, comma 2, legge 169/08);
- i docenti in possesso di abilitazione in strumento musicale conseguita in uno degli Stati dell'Unione Europea, che ottengono con formale provvedimento ministeriale il riconoscimento, ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, recepite con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo aver conseguito, l'attestato della conoscenza della lingua italiana denominato "CELI 5 Doc" rilasciato dalla Università per Stranieri di Perugia. Per tali docenti il predetto riconoscimento deve essere ottenuto obbligatoriamente dal 1 luglio 2007 al 30 giugno 2009.

Tutti i candidati possono indicare nella istanza di iscrizione/conferma /aggiornamento altre tre province in cui figurare in graduatoria ad esaurimento per il biennio 2009/2011, in posizione subordinata a coloro che sono inseriti in III fascia.

## INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DELLE SCUOLE SPECIALI

Coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno possono chiedere anche l'inserimento nelle scuole speciali per non vedenti e sordomuti istituite nelle seguenti province:

Provincia	Codice scuola	tipologia personale	Tipologia handi-cap	Denominazione scuola	Comune	Istituto di riferimento
PADOVA	PDVC030007	Educativo	SORDOMUTI	MAGAROTTO	PADOVA	PDVC030007
ROMA	RMVC060009	Educativo	SORDOMUTI	CONVITTO PER SORDOMUTI	ROMA	RMVC06009
TORINO	TOVC030001	Educativo	SORDOMUTI	CONVITTO PER SORDOMUTI	TORINO	TOVC030001
TRAPANI	TPVC020008	Educativo	SORDOMUTI	CONVITTO NAZIONALE DI STATO PER AUDIOFONOLESI	MARSALA	TPVC020008
PERUGIA	PGEE81501P	Elementare	CIECHI	ELEMENTARE PER CIECHI PLURIMINORATI	ASSISI	PGIC81500L
ROMA	RMEE8BS012	Elementare	SORDOMUTI	ISTITUTO STATALE PER SORDOMUTI	ROMA	RMIC8BS00X
PERUGIA	PGAA83504T	Materna	CIECHI	ISTITUTO CASORIA	ASSISI	PGIC83500T
ROMA	RMAA8BS01R	Materna	SORDOMUTI	ISTITUTO STATALE PER SORDOMUTI	ROMA	RMIC8BS00X
FIRENZE	FIRE01000C	Secondaria	CIECHI	A. NICOLODI	FIRENZE	FIRE01000C
MILANO	MIMM11300B	Secondaria	CIECHI	VIA VIVARO "PER CIECHI"	MILANO	MIMM11300B
NAPOLI	NAMM10700N	Secondaria	CIECHI	MARTUSCELLI	NAPOLI	NAMM10700N
NAPOLI	NAMM8AX029	Secondaria	SORDOMUTI	CASANOVA A.	NAPOLI	NAIC8AX007
NAPOLI	NARE01000L	Secondaria	CIECHI	IPIA COLOSIMO	NAPOLI	NARE01000L
PALERMO	PAMM89301T	Secondaria	CIECHI	BRILLE LUIGI	PALERMO	PAIC89300R
PERUGIA	PGMM81501N	Secondaria	CIECHI	SCUOLA MEDIA PER CIECHI	ASSISI	PGIC81500L
TORINO	TOMM081005	Secondaria	CIECHI	TORINO - ANNESSA IST. PER CIECHI	TORINO	TOMM081005
MODENA	MOMM012011	Secondaria	SORDOMUTI	LANFRANCO	MODENA	MOMM01200X
PADOVA	PDRS01000D	Secondaria	SORDOMUTI	T. PENDOLA	PADOVA	PDRS01000D
PADOVA	PDTD13000Q	Secondaria	SORDOMUTI	MAGAROTTO	PADOVA	PDTD13000Q
ROMA	RMMM8BS011	Secondaria	SORDOMUTI	FABRIANI	ROMA	RMIC8BS00X
ROMA	RMRS02000A	Secondaria	SORDOMUTI	MAGAROTTO	ROMA	RMRS02000A
TORINO	TORS990011	Secondaria	SORDOMUTI	MAGAROTTO	TORINO	RMRS02000A

## VALUTAZIONE DEI TITOLI PER GLI ASPIRANTI INCLUSI IN III FASCIA

La tabella di riferimento è annessa al DM n. 27 del 15.3.2007.

E' possibile far valere il miglior voto d'abilitazione conseguita successivamente con corsi SSIS ovvero con corsi di didattica della musica, o con le lauree in Scienze della formazione primaria e con i diplomi abilitanti di II livello ad indirizzo didattico rilasciati dalla Accademie di Belle Arti.

Il punteggio aggiuntivo di 30 punti spetta nei seguenti casi:

- per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), a seguito di un corso di durata biennale;
- per l'abilitazione conseguita presso la Scuola di didattica della musica dei Conservatori e presso le Accademie di Belle Arti con i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (Cobaslid), per l'accesso alle seguenti classi di concorso: 7/A - 18/A - 21/A - 22/A - 25/A - 28/A;
- per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria con la laurea in scienze della formazione primaria, secondo lo specifico indirizzo.

Non è possibile spostare il punteggio aggiuntivo di 24 punti già attribuiti ad una graduatoria ad altra.

Nel caso di conseguimento dell'abilitazione SSIS o di didattica della musica per un ambito disciplinare conseguita con un unico corso abilitante, il punteggio aggiuntivo di 30 punti spetta solo per una delle classi di concorso facente parte dell'ambito.

## VALUTAZIONE TITOLO ACCESSO ALLA GRADUATORIA

<p>A.1</p> <p>Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), o per il diploma "di Didattica della musica" congiunto a diploma di conservatorio e a diploma di II grado, o per il diploma di secondo livello rilasciato dalle Accademie di Belle Arti (titolo che consente l'accesso alle classi 7/A - 18/A - 21/A - 22/A - 25/A - 28/A) a seguito dei corsi biennali ad indirizzo didattico o per la laurea in Scienze della formazione primaria</p>	<table><tr><td>fino a 59</td><td>punti 4</td></tr><tr><td>per il punteggio da 60 a 65</td><td>punti 5</td></tr><tr><td>per il punteggio da 66 a 70</td><td>punti 6</td></tr><tr><td>per il punteggio da 71 a 75</td><td>punti 7</td></tr><tr><td>per il punteggio da 76 a 80</td><td>punti 8</td></tr><tr><td>per il punteggio da 81 a 85</td><td>punti 9</td></tr><tr><td>per il punteggio da 86 a 90</td><td>punti 10</td></tr><tr><td>per il punteggio da 91 a 95</td><td>punti 11</td></tr><tr><td>per il punteggio da 96 a 100</td><td>punti 12</td></tr></table>	fino a 59	punti 4	per il punteggio da 60 a 65	punti 5	per il punteggio da 66 a 70	punti 6	per il punteggio da 71 a 75	punti 7	per il punteggio da 76 a 80	punti 8	per il punteggio da 81 a 85	punti 9	per il punteggio da 86 a 90	punti 10	per il punteggio da 91 a 95	punti 11	per il punteggio da 96 a 100	punti 12
fino a 59	punti 4																		
per il punteggio da 60 a 65	punti 5																		
per il punteggio da 66 a 70	punti 6																		
per il punteggio da 71 a 75	punti 7																		
per il punteggio da 76 a 80	punti 8																		
per il punteggio da 81 a 85	punti 9																		
per il punteggio da 86 a 90	punti 10																		
per il punteggio da 91 a 95	punti 11																		
per il punteggio da 96 a 100	punti 12																		
<p>A.2</p>	<p>Si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante;</p> <p><b>b)</b> le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;</p> <p><b>c)</b> le eventuali frazioni di voto sono arrotondate, per eccesso, al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e, per difetto, al voto inferiore se inferiori a 0,50;</p>																		

	<p><b>d)</b> ai candidati, che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna, si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento;</p> <p><b>e)</b> ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, per l'insegnamento nella scuola primaria si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento;</p> <p><b>f)</b> ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alla legge n.124 del 3 giugno 1999 e successive modificazioni e integrazioni, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.</p>
<p><b>A.3</b> Si attribuiscono Punti 8</p>	<p>Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 e 92/51 CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, in relazione al punteggio conseguito, rapportato in centesimi, si attribuiscono i punteggi di cui al punto A.1). Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici sono attribuiti</p>
<p><b>A.4</b> Si attribuiscono Punti 30</p>	<p>In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1: Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.), a seguito di un corso di durata biennale, ulteriori di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione. Nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato. Per l'abilitazione conseguita presso la Scuola di didattica della musica dei Conservatori e presso le Accademie di Belle Arti con i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), sono attribuiti ulteriori di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione. Nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato. Per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria con la laurea in scienze della formazione primaria, secondo lo specifico indirizzo.</p>
<p><b>A.5</b> Punti 6</p>	<p>In aggiunta alle abilitazioni di cui alle lettere A.1 e A.3. Tale punteggio ulteriore non si attribuisce per le abilitazioni di cui alla lettera A.4.</p>



## TITOLI CULTURALI

Si valutano sino ad un massimo di 30 punti i titoli di seguito indicati

Titolo	Modalità
<p style="text-align: center;"><b>C.1</b></p> <p>Si attribuiscono 3 punti per ogni titolo di studio, avente valore legale per l'ordinamento scolastico italiano, di livello pari o superiore a quello previsto per l'accesso alle graduatorie</p>	<p>Se il titolo di accesso è una laurea specialistica (3+2), ovvero magistrale, ovvero una laurea quadriennale del precedente ordinamento, è considerato titolo dello stesso livello uno degli stessi titoli indicati in precedenza, ovvero titolo di II livello rilasciato dall'Afam o dalla Cobalsid, ovvero laurea quadriennale in Scienze motorie dichiarata corrispondente alle lauree specialistiche L/S 53, L/S 75 e L/S 76).</p> <p>Se il titolo di accesso, invece, è costituito da un diploma di istruzione di II grado (classe di concorso degli ITP, ovvero delle classi di concorso 75/A e 76/A), il punteggio va attribuito per il possesso di un titolo di studio di pari livello (altro diploma), ovvero di livello superiore (laurea triennale, quadriennale o specialistica, diplomi di II livello Afam e Cobalsid).</p>
<p style="text-align: center;"><b>C.2 – C.3</b></p> <p>Si attribuiscono 3 punti per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso</p>	<p>Le idoneità e le abilitazioni per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa.</p> <p>Il punteggio non si attribuisce aggiuntivo per il superamento di procedure concorsuali per esami e titoli o per soli titoli, relativamente agli ambiti disciplinari 1 (A025 e A028), 2 (A029, A030), 3 (A031, A032), 4 (A043, A050) e 5 (45/A, 46/A), in quanto è previsto un unico esame per entrambe le classi di concorso presenti nell'ambito, ovvero per le abilitazioni conseguite per derivazione dal possesso di altre congiunte abilitazioni..</p>
<p style="text-align: center;"><b>C.4</b></p> <p>Si attribuiscono 3 punti</p>	<p>per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE e posseduto in aggiunta al titolo di accesso;</p>
<p style="text-align: center;"><b>C.5</b></p> <p>Si attribuiscono 12 punti</p>	<p>per il dottorato di ricerca (si valuta un solo titolo),</p>
<p style="text-align: center;"><b>C.6</b></p> <p>Si attribuiscono 6 punti</p>	<p>per il diploma di specializzazione universitario individuato dalla sigla D.S. ( si valuta un solo titolo);</p>
<p style="text-align: center;"><b>C.7</b></p> <p>Si attribuiscono 3 punti</p>	<p>per ogni Diploma di perfezionamento, Master universitario di I e II livello di durata annuale, (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria. (si valutano massimo 3 titoli e non più di uno per anno accademico);</p> <p><b>Per i titoli di cui ai punti C7) e C8) si valuta un solo titolo per ciascun anno accademico e, complessivamente, compreso il titolo di cui al punto C6, fino ad un massimo di punti 10.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>C.8</b></p> <p>Si attribuisce 1 punto</p>	<p>per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria.</p> <p>La "coerenza" va riferita agli specifici programmi di insegnamento. I corsi che vertano su metodologie didattiche si ritengono coerenti con tutti gli insegnamenti.</p> <p>Si valutano anche i titoli rilasciati dai Consorzi Universitari qualora vengano soddisfatte tutte le condizioni puntualmente indicate dalla norma: durata almeno annuale, esame finale, coerenza con gli insegnamenti cui si riferiscono le graduatorie;</p> <p><b>Si valutano massimo 3 corsi e non più di un corso per ogni anno accademico.</b></p> <p><b>Per i titoli di cui ai punti C7) e C8) si valuta un solo titolo per ciascun anno accademico e, complessivamente, compreso il titolo di cui al punto C6, fino ad un massimo di punti 10.</b></p> <p><b>Si valutano solo i titoli rilasciati da Università statali e non statali legalmente riconosciute.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>C.9</b></p> <p>Si attribuiscono 6 punti</p>	<p>alla laurea per la laurea in Scienze della formazione primaria, non valutata come titolo di accesso.</p>
<p style="text-align: center;"><b>C.10</b></p> <p>Si attribuiscono 6 punti</p>	<p>per la scuola primaria, alle lauree in Lingue straniere, previste per l'accesso alle classi di concorso 45/A e 46/A, di cui al DM 30.1.1998 n. 39, per l'insegnamento di una delle lingue straniere previste dal DM 28.6.1991.</p>

Non sono valutabili il diploma di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno, né il diploma abilitazione SSIS, in quanto titoli finalizzati all'accesso a determinate abilitazioni all'insegnamento.

### VALUTAZIONE DEI SERVIZI DI INSEGNAMENTO NELLE GRADUATORIE DI III FASCIA

<p>B.1 Per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni punti 2, sino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico</p>	<p>Per il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell'infanzia o primaria o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali ovvero nelle scuole paritarie, 4) ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili, e per il servizio prestato dal personale educativo. Dall'a.s. 2000/2001, il servizio prestato nelle scuole paritarie si valuta al pari di quello reso nelle scuole statali a decorrere dall'a.s. in cui è avvenuto il formale riconoscimento della parità da parte dell'Ufficio scolastico regionale.</p>
<p>B.2 per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1 fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 6</p>	<p>Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nelle scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia autorizzata.</p>
<p style="text-align: center;"><b>B.3</b></p> <p><b>a)</b> è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;</p> <p><b>b)</b> il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e con il diploma di specializzazione sul sostegno, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare o posto di appartenenza, a scelta dell'interessato e relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento; in mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è riferita alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina;</p> <p><b>c)</b> non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario, S.S.I.S., dei corsi di Didattica della musica, dei corsi COBASLID e del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, qualora utilizzati come titoli di accesso a una graduatoria di una qualsiasi classe di concorso/posto .</p> <p><b>d)</b> il servizio d'insegnamento prestato su posti del contingente statale italiano all'estero, con atto di nomina del Ministero degli Affari Esteri, nonché nelle scuole dell'Unione Europea, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;</p> <p><b>e)</b> il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;</p> <p><b>f) a decorrere dall'a.s. 2003/2004:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell'interessato, a decorrere dall'a.s. 2003/04;</li> <li>- il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato, in alternativa, nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B/1. Tale regola si applica solo nell'ambito dei servizi prestati nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo; ed esclusivamente nell'ambito del servizio prestato nella scuola secondaria;</li> <li>- il limite dei 12 punti (e dei 6 punti) è riferito a tutti gli insegnamenti prestati in un determinato anno scolastico, nell'a.s. anche se riferiti a classi di concorso diverse. Tale limite si riferisce ai servizi specifici ed a quelli valutati, in alternativa, al 50%. Non è possibile valutare servizi per un periodo superiore a mesi 6 anche se riferiti a servizi specifici e non specifici.</li> </ul> <p><b>g)</b> gli abilitati a seguito della frequenza di corsi SSIS, di didattica della musica, Cobaslid e di corsi di laurea in scienze della formazione primaria, non possono chiedere la valutazione del servizio eventualmente prestato durante la durata legale del corso. Il servizio prestato sino all'a.s. 2002/2003, invece, è valutabile solo se relativo a classe di concorso diversa da quella cui si riferisce la frequenza del corso abilitante. Il vincolo della non valutabilità del servizio, prestato contestualmente alla durata legale del corso di laurea in Scienze della formazione primaria e del Diploma di didattica della musica, non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della tabella di valutazione</p>	

dei titoli, sono già iscritti in graduatoria permanente, rispettivamente, per la scuola dell'infanzia e primaria e per le classi di concorso 31/A e 32/A, per effetto di precedenti titoli di accesso.

D) il servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07 nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.

## **PRIORITA' NELLA SCELTA DELLA SEDE**

Hanno diritto alla priorità nella scelta della sede le seguenti categorie (estratto dagli artt. 7 e 9 del CCNI sulla mobilità del personale di ruolo comparto scuola e dalle indicazioni ministeriali riportate nel modello A):

### *Personale in situazione di handicap*

1) portatori di handicap di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D. L.vo n. 297/94.

3) *Assistenza al coniuge, ed al figlio in situazioni di handicap, ovvero assistenza del figlio unico al genitore in situazione di handicap*

Tale precedenza spetta ai genitori anche adottivi o a coloro che esercitano legale tutela di disabile in situazione di gravità, al coniuge e al solo figlio in grado di prestare assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.

In questi ultimi casi, la situazione di unicità di funzione nell'assistenza deriva dalla circostanza, documentata con autodichiarazione da parte di ciascun figlio, di non essere in grado di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva e continuativa assistenza. La suddetta autodichiarazione non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza sia l'unico a convivere con il soggetto disabile.

La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli portatori di handicap di età inferiore ai diciotto anni, in considerazione del fatto che, relativamente ai minorenni le certificazioni mediche spesso non si pronunciano in merito al carattere permanente della situazione di handicap.

In merito alla documentazione e certificazioni necessarie, si precisa quanto segue:

a) Certificazioni mediche.

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art.4, della legge n. 104/92.

Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il

decorso dei novanta giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.

Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E' fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n.104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo. Tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:

- -per le persone disabili maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
- per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art.3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall'art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n.233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003 n. 3, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.;
- per le persone bisognose di cure continuative: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..

b) Documentazione del rapporto di parentela e dell'assistenza continuativa.

Il coniuge, il genitore, il figlio unico in grado di prestare assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile, i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal precedente art.7, dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate:

- il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile, deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione.
- l'attività di assistenza con carattere continuativo ed in via esclusiva (Legge 53/2000, artt. 19 e 20) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445,così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'assistenza continuativa esercitata in via esclusiva dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. E' fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza,
- nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato

dalla competente A.S.L. oppure mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

- il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.